REGOLAMENTO (CEE) N. 724/78 DELLA COMMISSIONE

del 10 aprile 1978

che modifica il regolamento (CEE) n. 679/77 e fissa i coefficienti applicabili per l'esercizio finanziario 1978

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 474/77 del Consiglio, dell'8 marzo 1977, relativo all'imputazione, in una linea separata nel bilancio delle Comunità [1], dell'effetto finanziario risultante dall'applicazione di tassi di conversione diversi per le misure finanziate dal FEAOG, sezione garanzia, in particolare l'articolo 1,

considerando che, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 474/77, il regolamento (CEE) n. 679/77 della Commissione, del 31 marzo 1977, che stabilisce il metodo e le modalità di imputazione separata, nel bilancio delle Comunità, dell'effetto finanziario risultante dall'applicazione di tassi di conversione diversi per le misure finanziate dal FEAOG, sezione garanzia [2], ha determinato detti metodi e modalità di applicazione nonché i coefficienti applicabili per l'esercizio finanziario 1977 ;

considerando che il bilancio prevede inoltre, per l'esercizio 1978, l'imputazione separata dell'effetto finanziario in questione e che occorre pertanto determinare i coefficienti applicabili per l'esercizio finanziario 1978 ;

considerando che occorre tener conto, quanto alle modalità di applicazione, delle modifiche apportate alla nomenclatura del bilancio 1978 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del FEAOG,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 679/77 viene modificato come segue :

« 1. Le spese da imputare nelle linee dei titoli 6 e 7 del del bilancio e quelle da imputare nelle linee previste per gli importi compensativi monetari e per gli importi compensativi adesione sono calcolate mediante applicazione di coefficienti alle spese dichiarate dagli Stati membri ».

Articolo 2

I coefficienti applicabili per l'esercizio finanziario 1978 figurano nell'allegato al presente regolamento.

I coefficienti possono essere sottoposti a revisione, particolarmente in caso di modifica dei tassi rappresentativi nel corso dell'esercizio.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica alle spese effettuate a decorrere dall'esercizio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 64 del 10. 3. 1977, pag. 2.
(2) GU n. L 84 del 1°. 4. 1977, pag 45.

ALLEGATO

Coefficienti di cui all'articolo 2, applicabili all'esercizio 1978

Franco francese	0,16822	
Corona danese	0,11673	
Sterlina inglese	1,65030	
Lira italiana	0,001103	per le spese relative alle integrazioni di prezzo per l'olio d'oliva ed ai premi alla nascita di vitelli
	0,000944	per le altre spese
Sterlina irlandese	1,35190	
Franco belga	0,02026	
Franco lussemburghese	0,02026	
Marco tedesco	0,29303	
Fiorino olandese	0,29388	